



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 Data: 15.06.2020	Oggetto: Differimento termini pagamento IMU 2020 per situazioni particolari, limitatamente alla quota di spettanza comunale. Revoca Deliberazione del CC n.16 del 8.6.2020 e adozione nuovo provvedimento.
---	--

L'anno duemila**venti** , il giorno otto del mese di giugno alle ore **18,30** nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
BIANCHI Camilla	X		GALENO Enrico		X
ARFANOTTI Orazio	X		PEONIA Sabrina	X	X
GALIATI Paola	X		BRIZZI Antonio		
GRASSI Amilcare	X		DAZZI Guido	X	
BONALUME Giorgio Walter	X				
GREGORINI Jacopo	X				
MARCHI Daniele		X			
ZOJA Valerio	X				
CORRERINI Sauro	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi

-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: -----

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione stabilita con il decreto n.1 del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 dell'8 giugno 2020 ;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5 dell'8 giugno 2020;

DATO ATTO della contemporaneità dei due atti sopra citati e del fatto che numerosi Comuni italiani hanno assunto provvedimenti dal contenuto analogo alla D.C.C. n. x dell'8 giugno 2020;

PRESO ATTO tuttavia delle indicazioni contenute nella Risoluzione n.5 dell'8 giugno 2020 le quali limitano la facoltà dei Comuni "con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento". " e, ancora, limitano la facoltà dei comuni di rinunciare a sanzioni ed interessi "Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001. Alle stesse conclusioni del Giudice amministrativo perviene la giurisprudenza contabile, che si è espressa anche in materia di rinuncia agli interessi (Conti Corte dei Conti sezione di controllo per il Piemonte Parere n. 7/Par./2007, Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere n. 140 del 2018). In dette pronunce la Corte ha affermato che sul punto è consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione

tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.”;

RITENUTO quindi necessario revocare la delibera n° 16 di CC del 8/06/2020 e conformarsi a tali indicazioni così da evitare il contenzioso basato sulle diverse interpretazioni che ne scaturirebbero;

RITENUTA comunque meritevole di sostegno, la difficoltà di rispetto dei termini di pagamento della prima rata dell'IMU dei contribuenti colpiti economicamente a seguito dell'emergenza sanitaria;

VISTO il comma 762 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”;

VISTO il successivo comma 777, lett. b) del medesimo art. 1 il quale dispone che “Ferre restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:a) (omissis...; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.

Sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di differimento da parte del comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione,deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.

VISTO che:

-l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

-l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

-l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RITENUTO che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 777 della legge n. 160 del 2019, prevedere il differimento della prima rata IMU in scadenza il 16/6/2020 esclusivamente per le quote IMU di spettanza comunale;

-in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, differendo la corresponsione della prima rata dell'IMU relativa al 2020 di spettanza comunale al 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche come di seguito individuati, da attestarsi a pena di decadenza entro il 15 luglio 2020, su modello predisposto dal Comune:

- Lavoratori dipendenti, soggetti passivi dell'imposta, che nel periodo di emergenza sanitaria abbiano subito una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro con riduzione di orario (es. dipendenti in cassa integrazione, sospensione senza retribuzione, ecc.) per almeno 30 giorni consecutivi, o che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro a causa della situazione emergenziale (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore);

-lavoratori autonomi e/o professionisti in qualità di soggetti passivi dell'imposta che abbiano subito nel periodo da marzo a maggio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33 % rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019;

-titolari di attività economiche/società in qualità di soggetti passivi dell'imposta che per almeno 30 giorni hanno subito la chiusura forzata della propria attività disposta dal Governo o che, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività per almeno 30 giorni;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area ,ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

CON 9 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto , resi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

A. DI DISPORRE la revoca della D.C.C. n x dell'8 Giugno 2020 “....”

B. DI DIFFERIRE la scadenza dell'acconto IMU 2020, dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020, limitatamente alle quote di spettanza comunale, esclusivamente per quei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche come di seguito individuati, da autocertificare entro il 15 luglio 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune :

- Lavoratori dipendenti, soggetti passivi dell'imposta, che nel periodo di emergenza sanitaria abbiano subito una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro con riduzione di orario (es. dipendenti in cassa integrazione, sospensione senza retribuzione, ecc.) per almeno 30 giorni consecutivi, o che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro a causa della situazione emergenziale (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore);

- lavoratori autonomi e/o professionisti in qualità di soggetti passivi dell'imposta che abbiano subito nel periodo da marzo a maggio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33 % rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019;

- titolari di attività economiche/società in qualità di soggetti passivi dell'imposta che per almeno 30 giorni hanno subito la chiusura forzata della propria attività disposta dal

Governo o che, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività per almeno 30 giorni;

C. DI DISPORRE che l'Amministrazione provvederà a verifiche a campione nelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 DPR 445/2000 nella misura stabilita dal servizio competente e comunque non inferiore al 20% delle dichiarazioni pervenute;

D. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

E. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

F. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fir.to Valerio Zoja

IL SEGRETARIO COMUNALE

fir.to dr. Daniele Giorgi

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 20.6.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fir.to dr. Daniele Giorgi

Timbro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);

- E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ...20.6.2020..... al....., come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

.....